



Ordine Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli

DOMANDE RICORRENTI PERVENUTE IN SEGRETERIA RELATIVAMENTE AL REGIME TRANSITORIO DELLE ISCRIZIONI ALL'ORDINE ENTRO IL 12 APRILE 2010 DA PARTE DI SOGGETTI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE CONSEGUITA ENTRO IL 12/4/2007 SENZA IL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO DI LAUREA.

LEGGE 46/2007

D. Sono in possesso del solo diploma di scuola secondaria superiore ed ho conseguito l'abilitazione nella sessione 2005. Solo da pochi giorni ho ritirato l'abilitazione. Entro quale data dovrei iscrivermi all'Ordine per non perdere il diritto?

R. ***Entro il 12 aprile 2010. La legge 46/2007, entrata in vigore il 12/4/2007, assegna il termine di tre anni per l'iscrizione nell'Albo Provinciale a pena di decadenza dell'abilitazione che sia stata conseguita, entro tale data, senza essere in possesso dei nuovi titoli di studio (laurea). Per stabilire la data entro cui è stata conseguita l'abilitazione occorre fare esclusivo riferimento a quella indicata sul certificato rilasciato dalla D.R.L. e ciò a prescindere da quando si è sostenuta la prova orale ovvero si è provveduto al ritiro del certificato stesso. Nel caso di sessione 2005, il certificato di abilitazione è stato firmato e datato 1/12/2006 e, quindi, prima del 12 Aprile 2007. Da qui l'onere di iscrizione entro il triennio (12/4/2010) a pena di decadenza dell'abilitazione conseguita.***

D. Sono in possesso del diploma di laurea in una delle materie previste dalla legge 46/2007 conseguito prima dell'iscrizione al registro dei praticanti e del certificato di abilitazione che è stato rilasciato in data 01/12/2006 entro che data devo iscrivermi all'Ordine per non perdere il diritto?

R. ***Non hai limiti temporali in quanto la norma prevede che possono iscriversi nel registro dei praticanti Consulenti del Lavoro coloro che sono in possesso del diploma di laurea in una delle materie previste dalla normativa. Nel tuo caso, hai sostenuto l'esame essendo già in possesso del titolo di studio previsto dalla norma: quindi, nessun limite.***

D. Ho conseguito il diploma di abilitazione nel 2004 con il diploma di scuola secondaria superiore e, successivamente mi sono iscritto all'Ordine per poi cancellarmi a Febbraio 2007. Ho l'obbligo di iscrivermi entro il 12 aprile 2010?

R. ***No, in quanto la nuova normativa non influisce su un titolo già acquisito attraverso l'avvenuta iscrizione all'Ordine ancorché, poi, la stessa sia stata seguita da una cancellazione. In qualsiasi momento potrai sempre riscriverti a prescindere dal possesso dei nuovi titoli di studio introdotti con la legge 46/2007.***



Ordine Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli

D. Sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del certificato di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro rilasciato in data 01/10/2007 ho l'obbligo di iscrivermi entro il 12 aprile 2010?

R. No! Il certificato di abilitazione si riferisce alla sessione 2006 e, pertanto, la stessa, tenendo conto della data di sottoscrizione da parte del Direttore della D.R.L. (1/10/2007), è stata conseguita dopo il 12/4/2007. Al momento, quindi, non ci sono limitazioni temporali per l'iscrizione all'Ordine e per salvaguardare l'efficacia giuridica dell'abilitazione. Il legislatore nel modificare l'art. 8 della legge 12/79 (istitutiva della professione di Consulente del Lavoro) ha distinto due periodi: il primo coincidente con la data del 12/4/2007 che interessa coloro che hanno conseguito l'abilitazione (senza essere in possesso della laurea) entro tale data ed il secondo che comprende i periodi successivi vale a dire dopo il 12/4/2007 e fino al 31/12/2013. Per i soli abilitati entro il 12/4/2007 c'è l'obbligo, a pena di decadenza, di iscrizione all'Ordine entro il 12/4/2010. Per tutti gli abilitati, invece, successivamente alla data del 12/4/2007 e fino al 31/12/2013 l'iscrizione, di certo, potrà avvenire oltre tale data (31/12/2013) fermo restando che, certamente, il legislatore provvederà ad indicare un lasso temporale decorrente dal 31/12/2013 entro il quale vi dovrà essere l'iscrizione.

D. Sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Sono iscritto nel Registro dei Praticanti da Marzo 2007 ed ho completato il biennio di praticantato nel 2009. Al fine di poter partecipare agli esami di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro bisogna che sia in possesso del diploma di laurea?

R. No! In base alla c.d. norma transitoria formulata dal secondo periodo dell'articolo 8 bis della legge 12/79, introdotto dalla legge 46/2007, puoi sostenere l'esame di abilitazione, in deroga al titolo di studio di laurea, fino a tutto il 31/12/2013 coincidente, dunque, con la sessione di esame 2012. Se, malauguratamente, entro tale lasso di tempo non dovessi conseguire l'abilitazione sarà necessario essere in possesso di laurea e ripetere il periodo del praticantato.

D. Sono un Consulente del Lavoro iscritto regolarmente all'Ordine dal 1997 ma in possesso del titolo di studio di Ragioniere. Alla luce delle ultime novità introdotte dalla legge 46/2007 circa il possesso della laurea cosa devo fare? E se, per ipotesi, fossi costretto a cancellarmi, potrei reinscrivermi successivamente pur non essendo in possesso del titolo di studio di laurea?

R. Fino a quando rimani iscritto non hai, in base alla legge 46/2007, obbligo alcuno. Se ti dovessi, invece, cancellare, hai, comunque, acquisito il diritto alla reinscrizione in qualsiasi momento successivo ancorché senza avere il titolo di studio della laurea.

D. Ho sostenuto le prove orali nel 2008 e sono in possesso del certificato di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro rilasciato nello stesso anno. Non sono in



Ordine Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli

possesso del titolo di studio di laurea. Entro quale data ho l'obbligo di iscrivermi per non perdere l'abilitazione?

R. Hai conseguito, dunque, l'abilitazione nella sessione 2007 in quanto il certificato firmato dal Direttore della D.R.L. è datato 1/10/2008. Quest'ultima è la data da tenere in considerazione ai fini dell'insorgenza dell'obbligo. Essendo successiva al 12/4/2007 non ci sono limiti temporali all'iscrizione quanto meno fino al 31/12/2013. Poi, certamente, il legislatore potrà sancire un limite, decorrente dal 31/12/2013, entro cui iscriversi a pena di decadenza. In altri termini, il limite dei tre anni entro i quali provvedere all'iscrizione all'Ordine riguarda solo gli abilitati, senza il titolo di studio di laurea, fino alla sessione 2005.

D. Mi sono abilitato nel 1998 e mai iscritto vorrei sapere la data ultima per l'iscrizione pena la decadenza in quanto non ho la laurea ma solo il diploma di Ragioniere.

R. Devi iscriverti entro il 12 aprile 2010 in quanto l'abilitazione è stata conseguita entro la data del 12/4/2007.

D. Ho conseguito l'abilitazione nel 2002 essendo in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e non mi sono ancora iscritta all'Ordine. Successivamente mi sono laureata in Giurisprudenza che è uno dei titoli di laurea riconosciuti dalla legge 46/2007. Anche io, nonostante ciò, dovrei iscrivermi entro il 12/4/2010?

R. Certamente! Fa fede, in base al noto principio del "tempus regit actum", il titolo di studio che ti ha consentito il praticantato vale a dire quello di scuola secondaria superiore ed è ininfluente il conseguimento successivo della laurea. Ben diverso sarebbe stato se fossi stata in possesso della laurea (poi sancita dalla legge 46/2007) prima dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti ancorché non indicata nella relativa istanza.